

# Associazione Generale Italiana dello Spettacolo

COSTITUITA IL 7 DICEMBRE 1945 – SEDE SOCIALE ROMA, VIA DI VILLA PATRIZI, 10



**PRESIDENZA**

**Roma, 26 Settembre 2014**

CENTRALINO 06/88.47.31  
Telefax: 06/44.23.18.38  
e-mail: presidenza@agisweb.it  
segreteria@agisweb.it

Prot. n.: *Affari Economici*

**Oggetto: Presentazione della dichiarazione IMU e TASI da parte di Enti non Commerciali. Proroga del termine di presentazione.**

**Circolare n. 58 / 2014**

***Ai Presidenti delle Associazioni di categoria  
Alle Attività associate Agis  
Agli Enti ed Organismi Affiliati  
Alle Unioni/Delegazioni Regionali AGIS  
Alle Sezioni territoriali ANEC***

**Loro Sedi**

Si rende noto che con comunicato stampa del 23 settembre u.s., il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ufficializzato la proroga, al 30 novembre 2014, del termine ultimo per l'invio della dichiarazione «IMU e TASI per gli Enti Non Commerciali» relativa agli anni di imposta 2012 e 2013.

Il relativo decreto ministeriale – allegato in copia – è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Con i più cordiali saluti.

Il Presidente  
Carlo Fontana

***A cura di: Dott. Simone Maria d'Arcangelo  
Ufficio Affari economici Agis  
Tel. 06 88473380  
[simone.darcangelo@legalmail.it](mailto:simone.darcangelo@legalmail.it)***

***Allegati: 1***

## ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

**A.N.E.C.**  
Associazione Nazionale Esercenti Cinema  
**A.N.E.S.V.**  
Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti  
**A.N.E.T.**  
Associazione Nazionale Esercizi Teatrali  
**A.N.I.L.**  
Associazione Nazionale Imprese Liriche  
**FEDERCIRCO**  
ENC Ente Nazionale Circhi  
AMMI (Associazione Italiana Musica Meccanica)  
ANBIMA (Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome, gruppi corali e strumentali e complessi musicali popolari)  
CADEC (Club Amici del Circo)  
FNAS (Federazione Nazionale Artisti di Strada)  
**A.C.E.C.**  
Associazione Cattolica Esercenti Cinema  
**A.I.A.M.**  
Associazione Italiana Attività Musicali  
**A.N.F.O.L.S.**  
Associazione Nazionale Fondazioni Liriche Sinfoniche  
**S.A.P.A.R.**  
Associazione Nazionale Sezioni Apparecchi per Pubbliche Attrazioni Ricreative  
**A.N.A.V.**  
Associazione Nazionale Imprese di Rivista e Varietà  
**A.T.T.**  
Associazione Teatri Italiani di Tradizione  
**FEDERDANZA**  
A.I.D.A.F. (Associazione Italiana Danza Attività di Formazione)  
A.I.D.A.P. (Associazione Italiana Danza Attività di Produzione)  
A.D.E.P. (Associazione Danza Esercizio e Promozione)  
F.N.A.S.D. (Federazione Nazionale Associazioni Scuole di Danza)  
**A.N.A.R.T.**  
Associazione Nazionale Attività Regionali Teatrali  
**F.I.C.E.**  
Federazione Italiana del Cinema d'Essai  
**ITALIAFESTIVAL**  
**A.N.T.S.**  
Associazione Nazionale Teatri Stabili d'interesse Pubblico  
**I.C.O.**  
Associazione Nazionale Istituzioni Concertistiche Orchestrali  
**ASSOMUSICA**  
Associazione Italiana Organizzatori e Produttori Spettacoli di Musica dal Vivo  
**A.N.T.A.D.**  
Associazione Nazionale Teatri d'Arte Drammatica  
**A.N.T.P.I.**  
Associazione Nazionale Teatro Privato Indipendente  
**ATF**  
(Associazione Teatri di Figura)  
**A.N.T.A.L.**  
Associazione Nazionale Teatri Attività Lirica  
**A.N.C.R.I.T.**  
Associazione Nazionale delle Compagnie e delle residenze di Innovazione Teatrale  
**A.S.T.R.A.**  
Associazione Teatro Ragazzi  
**A.N.T.A.C.**  
Associazione Nazionale Teatri Stabili d'Arte Contemporanea  
**ENTED ORGANISMI AFFILIATI**  
**F.E.D.I.C.**  
Federazione Italiana dei Cine-Club  
**F.I.C.**  
Federazione Italiana Cineforum  
**C.S.C.**  
Centro Studi Cinematografici  
**CIN.IT.**  
Cineforum Italiano  
**C.G.S.-C.N.O.S.**  
Cinecircoli Giovani / Socio-Culturali  
**A.N.C.C.I.**  
Associazione Nazionale Cinecircoli Cinematografici Italiani  
**AGIS-FAC**  
Comitato Nazionale per la diffusione dei film d'arte e di cultura  
**E.T.I.**  
Ente Teatrale Italiano  
**FONDAZIONE INDA**  
Istituto Nazionale del Dramma Antico  
**ISCA**  
Istituto per lo studio e la diffusione del Cinema di animazione  
**CIDIM**  
Comitato Nazionale Italiano Musica CIM/Unesco  
**ISTITUZIONE TEATRO LIRICO SPERIMENTALE**  
(A.BELLI DI SPOLETO)  
**AGISCUOLA**  
**F.I.T.A.**  
Federazione Italiana Teatro Amatori  
**AS.L.L.CO**  
Associazione Lirica e Concertistica Italiana  
**ASSOCINEMA**  
**ATER**  
Associazione Teatrale Emilia Romagna  
**FONDAZIONE NUOVO TEATRO COMUNALE E AUDITORIUM PROVINCIALE - BOLZANO**  
**FONDAZIONE ROMA EUROPA**  
**A.L.F.M.**  
Associazione Italiana Fonic del Mixage  
**ISMEZ**  
Istituto Nazionale per lo Sviluppo Musicale nel Mezzogiorno  
**C.E.M.A.T.**  
Ente di Promozione Music Art Technology  
Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina

## SEDI TERRITORIALI AGIS-ANEC

ANCONA (Marche), BARI (Puglia-Basilicata), BOLOGNA (Emilia Romagna),  
CAGLIARI (Sardegna), CATANIA (Anec-Sicilia),  
COSENZA (Calabria), FIRENZE (Toscana), GENOVA (Liguria),  
MILANO (Lombardia), NAPOLI (Campania), PADOVA (Tre Venezie),  
PALERMO (Agis-Sicilia) PERUGIA (Umbria),  
PESCARA (Anec-Abruzzo e Molise),  
ROMA (Lazio), TORINO (Piemonte-Valle d'Aosta)



## *Il Ministro dell' Economia e delle Finanze*

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che istituiscono e disciplinano l'imposta municipale propria;

Visto l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l'applicazione dell'imposta municipale propria all'anno 2012;

Visto l'articolo 9, comma 8, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011, il quale stabilisce che all'imposta municipale propria si applica l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili, in base al quale sono esenti «*gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222*»;

Visto l'articolo 91-bis, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, in particolare, il comma 3 il quale prevede che, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile, quale risulta da apposita dichiarazione e che, con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze «*sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali*»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, con il quale è stata data attuazione al citato comma 3 dell'articolo 91-bis del decreto legge n. 1 del 2012;



Visto l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è istituita l'imposta unica comunale che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il quale dispone che si applica al tributo per i servizi indivisibili anche l'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504 del 1992 per il quale «*resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni*»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014 recante l'approvazione del modello di dichiarazione dell'IMU e della TASI per gli enti non commerciali, con le relative istruzioni;

Visto il comma 12-ter del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 in base al quale i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta;

Visto l'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014 il quale prevede che la dichiarazione relativa agli anni 2012 e 2013 deve essere presentata entro il 30 settembre 2014;

Visto l'articolo 1, comma 719, della legge n. 147 del 2013 il quale stabilisce che gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e che, con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 agosto 2014 con il quale sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi al modello di dichiarazione «IMU TASI ENC»;

Visto l'art. 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in base al quale le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.



Considerata la necessità di differire il termine del 30 settembre 2014 di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, attese le difficoltà gestionali riscontrate dai più rappresentativi operatori del settore a gestire il nuovo adempimento entro il predetto termine;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

DECRETA:

**ARTICOLO 1**

*Differimento del termine per la presentazione della dichiarazione «IMU TASI ENC»*

1. Il termine del 30 settembre 2014 previsto dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014 per la presentazione della dichiarazione «IMU TASI ENC», relativa agli anni 2012 e 2013, è differito al 30 novembre 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 SET. 2014

  
Il Ministro

